



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

## **Notiziario n. 8**

- Settembre 2022 -

*Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali*

# SOMMARIO

*Si ricorda che sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali*

## SCADENZARIO:

- Ottobre 2022 Pag. 1

## FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di luglio 2022 Pag. 5
- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di agosto 2022 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di luglio 2022 Pag. 7
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di agosto 2022 Pag. 7

## AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sostanze Pericolose/Reach – Aggiornamento Candidate List, lista sostanze estremamente preoccupanti Pag. 8
- Sicurezza sul Lavoro – Lavori sotto tensione: adottato l'elenco dei soggetti abilitati e formatori Pag. 9
- Sicurezza sul Lavoro – Rischio lavoro temperature elevate, Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro Pag. 9
- Covid-19 – Come proteggersi dal covid-19, aggiornamento sito Ministero della Salute Pag. 10
- Rifiuti/EOW-MiTE, autorizzazione End Of Waste carta e cartone Pag. 11
- Covid-19 – La quarantena passa da 7 a 5 giorni per gli asintomatici, Circolare Ministero della Salute Pag. 11
- Sicurezza Antincendio – D.M. 01.09.2021 Decreto Controlli, qualifiche tecnici manutentori antincendio, proroga di un anno Pag. 12
- Sicurezza Lavoro/Inail – Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023 (OT23) Pag. 13
- Rifiuti/RAEE – Smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivanti, definite le procedure Pag. 14
- Sicurezza sul Lavoro – Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Elenco dei soggetti abilitati Pag. 15
- Sicurezza Antincendio – Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, documento Inail Pag. 15
- Sicurezza sul Lavoro – Firmato un accordo INAIL-INL per l'accesso ai servizi flussi informativi, registro delle esposizioni e cruscotto infortuni Pag. 18
- Prevenzione Incendi – Norme tecniche antincendio stoccaggio e trattamento rifiuti Pag. 19
- Sicurezza sul Lavoro – Requisiti per gli esperti di radioprotezione Pag. 20
- Sicurezza sul Lavoro – Riunione periodica art. 35 – Medico competente Pag. 20

## VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 22

**- SCADENZARIO OTTOBRE 2022 -**

**01.10.2022 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° settembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° settembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

**10.10.2022 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:**

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al 3° trimestre 2022.

**16.10.2022 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2022.

**16.10.2022 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini IVA deve essere effettuato con il mod. F24 codice 8904.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

**17.10.2022 ⇒ IVA FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**17.10.2022 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **settembre 2022**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e né abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**17.10.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di settembre (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**17.10.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di settembre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**17.10.2022 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di settembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**17.10.2022 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**17.10.2022 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2022 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale

- 3848 addizionale comunale. Saldo

- 3847 addizionale comunale. Acconto 2022

**17.10.2022 ⇒ FON.TE:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2022 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**20.10.2022 ⇒ PREVINDAI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio – agosto – settembre 2022.  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.10.2022 ⇒ ARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre luglio-agosto-settembre 2022 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**20.10.2022 ⇒ PREVINDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre luglio – agosto – settembre 2022.  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**25.10.2022 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **settembre 2022**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al terzo trimestre 2022.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**31.10.2022 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° ottobre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto

- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

**31.10.2022 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di settembre 2022.

**31.10.2022 ⇒ INVIO MODELLO 770/2022:**

scade il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale, Mod. 770/2022, con indicazione delle somme e valori soggetti a ritenuta di imposta e corrisposte nel 2021.

**31.10.2022 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI – VERSAMENTO:**

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **quarto trimestre 2022**.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -  
INDICE ISTAT MESE DI LUGLIO 2022**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **luglio**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%	
LUGLIO	2021	/ LUGLIO 2022	+7,8%	+5,85%

- Variazione biennale:

			75%	
LUGLIO	2020	/ LUGLIO 2022	+9,8%	+7,35%

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -  
INDICE ISTAT MESE DI AGOSTO 2022**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **agosto**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%	
AGOSTO	2021	/ AGOSTO 2022	+8,1%	+6,08%

- Variazione biennale:

			75%	
AGOSTO	2020	/ AGOSTO 2022	+10,4%	+7,80%

**Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
<b>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</b>													
<b>2022</b>	<b>+4,7</b>	<b>+5,6</b>	<b>+6,4</b>	<b>+5,8</b>	<b>+6,8</b>	<b>+7,8</b>	<b>+7,8</b>	<b>+8,1</b>					<b>2022</b>
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
<b>2020</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>2020</b>
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

**- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI LUGLIO 2022 -**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **luglio**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,4856
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,3180
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4426
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	139,1738
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,1823
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,84955
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0179
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,5752
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9876

**- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI AGOSTO 2022 -**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **agosto**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it)):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,4550
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,3078
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4393
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	136,8548
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,8309
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,84499
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0128
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,5021
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9690

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## **Servizi di traduzione e interpretariato multilingue**

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

## **Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica**

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 045/8102001

**- SOSTANZE PERICOLOSE/REACH -  
AGGIORNAMENTO CANDIDATE LIST,  
LISTA SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI**

Aggiornata dall'ECHA il 10 giugno u.s. la Candidate List aggiungendo una nuova sostanza SVHC (Substances of Very High Concern) che viene utilizzata principalmente nei polimeri e nella produzione di altri prodotti chimici, tessuti, pelle o pellicce e che potrebbe causare cancro o difetti genetici.

*Entry added to the Candidate List on 10 June 2022:*

#	Substance name	EC number	CAS number	Reason for inclusion	Examples of use(s)
N-	1 (hydroxymethyl)acrylamide	213-103-2	924-42-5	Carcinogenic; Mutagenic	As a monomer for polymerisation, as a fluoroalkyl acrylate copolymer, and in paints and coatings.

Con l'inserimento in Candidate list, le nuove sostanze possono successivamente essere inserite nell'Allegato XIV del Regolamento REACH n. 1907/2006 e in questo caso vige il divieto di utilizzo della sostanza, salvo autorizzazione all'uso da parte della Commissione europea.

Si ricorda che l'inclusione nella Candidate List comporta per le aziende interessate i seguenti obblighi:

- i produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) inclusa in Candidate List hanno l'obbligo di trasmettere una scheda dati sicurezza all'utilizzatore a valle o al distributore della sostanza, se non già prevista ai sensi normativi (art. 31 REACH);
- i produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una miscela non classificata come pericolosa hanno l'obbligo di trasmettere all'utilizzatore a valle o al distributore della miscela, su richiesta, una scheda dati sicurezza se la miscela contiene una sostanza presente in Candidate List in concentrazione individuale  $\geq$  allo 0,1% (p/p) se non già previsto ai sensi normativi (art. 31 – REACH);
- i produttori, importatori, distributori o altri attori della catena di approvvigionamento di articoli contenenti sostanze presenti in Candidate List in concentrazione  $>$  allo 0,1 % (p/p) devono fornire le informazioni in loro possesso all'utilizzatore industriale o professionale o al distributore dell'articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Infine, i produttori e gli importatori di articoli ai sensi del REACH hanno l'obbligo di notificare all'ECHA (entro i sei mesi successivi all'inclusione della sostanza in Candidate List) la presenza delle sostanze SVHC nei loro articoli se la sostanza è presente negli articoli di riferimento in concentrazione superiore allo 0,1% peso per peso ed è presente in quegli articoli di riferimento in quantità superiori a una tonnellata all'anno.

In particolare, dal 5 gennaio 2021, attraverso notifica al Database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products), devono essere trasmesse all'ECHA le informazioni sugli articoli prodotti, assemblati, importati o distribuiti in UE contenenti sostanze estremamente preoccupanti presenti in Candidate list in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.

[https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/scip\\_leaflet\\_it.pdf/b86404d0-0ec5-ec5-009c-4c6b0cc6bbb0?t=1588676405330](https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/scip_leaflet_it.pdf/b86404d0-0ec5-ec5-009c-4c6b0cc6bbb0?t=1588676405330)

La Candidate List aggiornata, ad oggi con 224 voci, è disponibile sul [sito di ECHA](https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table).

<https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

**- SICUREZZA SUL LAVORO -  
LAVORI SOTTO TENSIONE:  
ADOTTATO L'ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI E FORMATORI**

**Fonte Ministero Lavoro**

Con il Decreto Direttoriale n. 63 del 1° agosto 2022 sono stati adottati gli elenchi - di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto Ministeriale 4 febbraio 2011 - dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2021.

**- SICUREZZA SUL LAVORO -  
RISCHIO LAVORO TEMPERATURE ELEVATE,  
CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**

In relazione ai rischi da lavoro legati alle elevate temperature, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda che già lo scorso 22 giugno la direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza ha emanato una circolare avente ad oggetto la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

Nella circolare vengono richiamati i contenuti della Nota prot. n. 4639 del 2 luglio 2021, in attuazione della quale gli Uffici territoriali dell'INL sono invitati a dedicare particolare attenzione, sotto il profilo ispettivo, alla prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori determinati dall'aumento di intensità e durata delle ondate di calore.

"L'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 – si legge nel provvedimento - stabilisce l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari". Come noto, le elevate temperature in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, oltre a essere causa di malori possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.

Particolarmente esposti al rischio in questione risultano coloro che svolgono l'attività lavorativa all'aperto, in particolare edilizia e agricoltura, unitamente a coloro che sono impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata. In tali settori e ambienti di lavoro si ritiene, quindi, opportuno intensificare le attività di sensibilizzazione e verificare, nel corso dell'attività di vigilanza, quali misure di prevenzione siano state previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo".

Sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è possibile scaricare:

- la Nota 22 giugno 2022
- la Nota prot. n. 4639 del 2 luglio 2021

**- COVID-19 -**  
**COME PROTEGGERSI DAL COVID-19,**  
**AGGIORNAMENTO SITO MINISTERO DELLA SALUTE**

*Fonte Direzione Generale della Prevenzione sanitaria in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità*

Si evidenzia sono state aggiornate le indicazioni sul sito del Ministero Salute in merito alle modalità di prevenzione dal covid-19 al link

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=283#18>

In particolare vengono fornite le seguenti istruzioni per la Prevenzione e trattamento, per i dispositivi di protezione e per le superfici e l'igiene.

**Prevenzione e trattamento**

Cosa posso fare per proteggermi?

Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani?

Gli antibiotici possono essere utili per prevenire l'infezione da nuovo Coronavirus?

È necessario continuare con le normali attività di vaccinazione previste dal calendario vaccinale?

Quali sono le raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare?

Quali trattamenti sono indicati per la gestione domiciliare dei pazienti covid-19?

**Dispositivi di protezione**

Quando vanno indossate le mascherine?

Ci sono delle tipologie particolari di mascherine che vanno utilizzate in determinate situazioni o qualsiasi tipo va bene?

Quali mascherine devo usare nel caso in cui compaiano sintomi di infezione respiratoria?

La mascherina è obbligatoria anche per i bambini?

Devo indossare una mascherina anche se sono vaccinato?

Come devono essere smaltiti mascherine, guanti e altri rifiuti?

**Superfici e igiene**

Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?

Che differenza c'è tra sanificazione, disinfezione, igienizzazione e gli altri procedimenti di pulizia?

**- RIFIUTI/EOW-MiTE,  
AUTORIZZAZIONE END OF WASTE CARTA E CARTONE**

Il MiTE, con un Interpello del 1° giugno 2022, prot. n. 69279 in risposta ad un quesito di una Provincia, ha precisato che è possibile autorizzare l'End Of Waste (cessazione qualifica di rifiuto) dei rifiuti di carta e cartone mediante l'attività di recupero R12, di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

La Provincia evidenziava che il regolamento ministeriale sulla cessazione della qualifica di rifiuto non riporta le specifiche operazioni di recupero ammissibili e ha chiesto indicazione sulla possibilità di autorizzare l'attività di recupero mediante l'operazione R12.

Il Ministero ha chiarito che è possibile autorizzare, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il recupero dei rifiuti di carta e cartone mediante lo svolgimento dell'attività R12, e nel rispetto dei criteri ex articolo 184-ter, D.Lgs. 152/2006, in conformità alle disposizioni della norma Uni En 643 ed ai requisiti tecnici riportati all'allegato 1 del medesimo D.M. 188/2020.

Pertanto tra le operazioni di recupero previste dal D.M. 188/2020 per il recupero, secondo i criteri EoW, di carta e cartone, è ammessa anche l'operazione R12, operazione che può comprendere anche le fasi di cernita e riduzione volumetrica previste dal suddetto D.M.

Il testo del documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- COVID-19 -  
LA QUARANTENA PASSA DA 7 A 5 GIORNI PER GLI ASINTOMATICI,  
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE**

Il Ministero della Salute con Circolare del 31 agosto 2022 prot. 37615 ha aggiornato, le regole della quarantena da COVID-19.

In particolare, per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento.

Pertanto l'isolamento passa da 7 a 5 giorni, sempre sottoposto all'esito del tampone.

In caso di positività persistente si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SICUREZZA ANTINCENDIO -  
D.M. 01.09.2021 DECRETO CONTROLLI,  
QUALIFICHE TECNICI MANUTENTORI ANTINCENDIO,  
PROROGA DI UN ANNO**

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24.09.22 il D.M. del Ministero dell'Interno 15 settembre 2022 contenente le *“Modifiche al Decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81»”*.

Detto provvedimento, annunciato con Nota n. 12892 del 19 settembre 2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, **proroga di un anno, al 25 settembre 2023**, l'entrata in vigore delle disposizioni previste all'art. 4 del D.M. 01.09.2021, il cosiddetto Decreto Controlli, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. L'art. 4 prevede quanto segue:

*“Art. 4 – Qualificazione dei tecnici manutentori:*

- 1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.*
- 2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.*
- 3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale”.*

Il nuovo Decreto modifica, inoltre, il suddetto Allegato II aggiungendo correzioni ai contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato SENFC; per il tecnico manutentore qualificato sistemi a polvere; per la figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto e per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.

Infine, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza di un corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione davanti una Commissione dei VV.F.

Attualmente non sono previste proroghe per l'entrata in vigore degli altri decreti antincendio: D.M. 02.09.21 con novità sulla formazione degli addetti antincendio entrerà in vigore il 4 ottobre 2022; D.M. 03.09.21 “Minicodice” con novità sulla valutazione rischio incendio entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.

Dal nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è possibile scaricare:

- il testo D.M. 15.09.2022
- il testo Nota VV.F.

**- SICUREZZA LAVORO/INAIL -**  
**RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE**  
**ANNO 2023 (OT23)**

Publicato sul sito dell'INAIL il nuovo Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2023 (QUI ALLEGATO), relativo agli interventi adottati dalle aziende nel corso del 2022.

Le imprese che hanno effettuato nel 2022 interventi di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, migliorativi rispetto agli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia, possono chiedere la riduzione del tasso INAIL inoltrando telematicamente la richiesta presumibilmente **entro il 28 febbraio 2023**.

Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l'anno 2022.

A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento A-2: prevenzione del rischio di caduta dall'alto A-3: sicurezza macchine e trattori A-4: prevenzione del rischio elettrico A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto;

B: prevenzione del rischio stradale;

C: prevenzione delle malattie professionali C-1: prevenzione del rischio rumore C-2: prevenzione del rischio chimico C-3: prevenzione del rischio radon C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici C-5: promozione della salute C-6: prevenzione del rischio microclimatico;

D: formazione, addestramento, informazione;

E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;

F: gestione delle emergenze e DPI.

Le sole novità riguardano:

- l'attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione "prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l'anno 2022;
- la riformulazione dell'intervento A-3.2 della sezione "sicurezza macchine e trattori" che è stato circoscritto all'acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l'anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l'alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
- la riformulazione dell'intervento C-4.2 della sezione "prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici", non prevedendo più il noleggio, ma solo l'acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
- la riformulazione dell'intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li la riformulazione dell'intervento E17 relativo all'adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
- l'inserimento dell'intervento E-191;
- la riformulazione dell'intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l'adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull'utilizzo dell'apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
- la modifica dell'intervento F-3 prevedendo l'attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell'intervento medesimo2.

Come nei precedenti modelli OT23, ad ogni intervento migliorativo relativo alle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso, occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti. L'Inail individua per ogni intervento la

“Documentazione ritenuta probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno 2022. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2023, la documentazione probante l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di Inail.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda. Ulteriori dettagli sono disponibili nella Guida alla compilazione (QUI allegata).

**- RIFIUTI/RAEE -**  
**SMALTIMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI INCENTIVATI,**  
**DEFINITE LE PROCEDURE**

Approvate, con un decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica MiTe n. 54 dell’8 agosto 2022, le istruzioni operative, definite dal Gestore Servizi Energetici – GSE, per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati.

Queste disposizioni si applicano ai pannelli fotovoltaici di tutti gli impianti rientranti negli incentivi denominati “Conto Energia” e definiti dai seguenti Decreti:

- I Conto Energia: D.M. 28.07.2005 e 06.02.2006;
- II Conto Energia: D.M. 19.02.2007;
- III Conto Energia: D.M. 06.08.2010;
- IV Conto Energia: D.M. 05.05.2011;
- V Conto Energia: D.M. 05.07.2012.

Sono invece esclusi pannelli fotovoltaici a fine vita installati in impianti o sezioni d’impianto non incentivati tramite “Conto Energia”.

La nuova versione delle [Istruzioni Operative](#) del GSE per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia, oltre alla definizione del valore della quota trattenuta dal GSE a garanzia delle operazioni di gestione dei rifiuti, e pari a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico, ha visto le modifiche delle tempistiche e delle modalità di esercizio dell’opzione di partecipazione a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, in alternativa al trattenimento delle quote da parte del GSE, per consentire l’esercizio dell’opzione anche ai titolari e ai gestori di impianti incentivati tramite il IV e il V Conto Energia.

È stato inoltre aggiornato **l’Allegato 8.3 (Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo)** con una nuova sezione, dedicata al Sistema Collettivo, attraverso cui confermare la correttezza degli importi versati per l’esercizio dell’opzione.

Dal nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it) è possibile scaricare:

- le Istruzioni
- il testo del Decreto

**- SICUREZZA SUL LAVORO -  
VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  
ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 72 del 16 settembre 2022, ha adottato il trentatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il testo del Decreto Direttoriale è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SICUREZZA ANTINCENDIO -  
PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI  
DI LAVORO, DOCUMENTO INAIL**

Reso disponibile dall'INAIL un nuovo documento sulle novità della progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, il D.M. 10 marzo 1998 e la genesi e l'entrata in vigore dei decreti ministeriali del settembre 2021.

Il documento, dal titolo "Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro", si inserisce nel progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio e fornisce un quadro sui contenuti dei nuovi decreti e sulla loro entrata in vigore, riportando indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro e l'esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d'incendio.

L'emanazione dei tre decreti, D.M. 1 settembre 2021, D.M. 2 settembre 2021, e D.M. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del D.M. 10 marzo 1998 che ha segnato un'epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro.

Ora, in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, meglio noto come Codice di prevenzione incendi, si è reso necessario allineare i contenuti del D.M. 10 marzo 1998 al nuovo corso basato, fondamentalmente, sull'approccio prestazionale per la progettazione della sicurezza antincendio.

Si ricorda che con i contenuti indicati dall'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono stati, dunque, articolati i tre diversi provvedimenti:

- **Controlli di impianti, attrezzature antincendio ed altri sistemi di sicurezza antincendio: Decreto 1° Settembre 2021 (chiamato "Decreto Controlli")** "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81" – *entrata in vigore il 25 settembre 2023 (così prorogato con D.M. 15.09.2022)*;
- **GSA (Gestione della sicurezza antincendio): Decreto 2 Settembre 2021 (chiamato "Decreto GSA")** "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81" - *entrata in vigore il 04 ottobre 2022*;
- **Strategia antincendio: Decreto 3 settembre 2021 (chiamato "decreto Minicodice")** "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81" - *entrata in vigore il 29 ottobre 2022*.

L'indice del documento INAIL "Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro".

Prefazione  
Introduzione  
La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro  
Normativa italiana  
Risvolti penali  
Ricadute sulla valutazione dei rischi da parte del Datore di lavoro  
Il Documento di Valutazione dei Rischi  
La valutazione dei rischi d'incendio con il D.M. 10 marzo 1998  
La valutazione dei rischi d'incendio con il D.M. 3 settembre 2021  
Le (nuove) competenze del RSPP  
Connessioni con il Codice di prevenzione incendi  
Richiami salienti nella precedente normativa abrogata  
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547  
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.  
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493  
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.  
Il decreto "Controlli" - D.M. 1° settembre 2021  
Articolato normativo  
Allegato I  
Allegato II  
Circolare esplicativa DCPREV n. 14804 del 6 ottobre 2021  
Sintesi e commenti  
Il Decreto "GSA" - D.M. 2 settembre 2021  
Articolato normativo  
Allegato I  
Allegato II  
Allegato III  
Allegato IV  
Allegato V  
Circolare esplicativa DCPREV n. 15472 del 19 ottobre 2021  
D.M. 28 settembre 2021  
Sintesi e commenti  
Il Decreto "Minicodice" - D.M. 3 settembre 2021  
Articolato normativo  
Allegato I  
Circolare esplicativa DCPREV n. 16700 del 8 novembre 2021  
Sintesi e commenti  
Caso studio - Ufficio a basso rischio di incendio  
Descrizione  
Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi  
Riferimenti normativi  
Obiettivi dello studio  
Campo di applicazione del D.M. 3 settembre 2021  
Calcolo del carico di incendio  
Analisi del luogo di lavoro  
Individuazione dei pericoli d'incendio  
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione  
Valutazione semiquantitativa del rischio di incendio  
Premessa  
Obiettivi della valutazione del rischio di incendio  
Esiti della valutazione  
Strategia antincendio

Premessa  
Compartimentazione  
Esodo  
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)  
Controllo dell'incendio  
Rivelazione ed allarme  
Controllo di fumi e calore  
Operatività antincendio  
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio  
Considerazioni a commento  
Caso studio - Attività commerciale a rischio di incendio non basso  
Descrizione  
Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi  
Riferimenti normativi  
Obiettivi dello studio  
Campo di applicazione del D.M. 3 settembre 2021  
Calcolo del carico di incendio  
Analisi del luogo di lavoro  
Individuazione dei pericoli d'incendio  
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione  
Valutazione semiquantitativa del rischio di incendio  
Premessa  
Obiettivi della valutazione del rischio di incendio  
Esiti della valutazione  
Strategia antincendio  
Criticità nell'applicazione della strategia antincendio  
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi  
Riferimenti normativi  
Valutazione del rischio d'incendio per l'attività  
Attribuzione dei profili di rischio  
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio  
Individuazione delle soluzioni progettuali  
Reazione al fuoco  
Resistenza al fuoco  
Compartimentazione  
Esodo  
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)  
Controllo dell'incendio  
Rivelazione ed allarme  
Controllo di fumi e calore  
Operatività antincendio  
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio  
Considerazioni a commento  
Appendice  
Testo coordinato del D.M. 10 marzo 1998 alla luce dei nuovi decreti  
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro  
Allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro  
Allegato II - Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi  
Allegato III - Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio  
Allegato IV - Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio  
Allegato V - Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi  
Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio  
Allegato VII - Informazione e formazione antincendio  
Allegato VIII - Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività  
Allegato X - Luoghi di lavoro ove si svolgono attività previste dall'art. 6, comma 3  
Abrogazione del D.M. 10 marzo 1998  
Bibliografia  
Fonti immagini

I su richiamati documenti sono consultabile solo in rete al link

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-progettazione-sicurezza-antincendio-luoghi-lavoro-2022.html>

[Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro](#)

[Il Codice di prevenzione incendi](#)

**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**FIRMATO UN ACCORDO INAIL-INL**  
**PER L'ACCESSO AI SERVIZI FLUSSI INFORMATIVI,**  
**REGISTRO DELLE ESPOSIZIONI E CRUSCOTTO INFORTUNI**

Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)

Siglato un accordo INAIL-INL per l'accesso ai servizi flussi informativi, al registro delle esposizioni e al cruscotto infortuni con l'obiettivo di rendere più efficace l'attività di vigilanza.

Le due iniziative sono state promosse nell'ambito del processo di implementazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di rendere più efficace l'azione di contrasto di infortuni e malattie professionali.

L'accordo tra l'Istituto e l'Inl rappresenta un passaggio formale importante proprio per consentire un utilizzo più proficuo delle informazioni sull'andamento infortunistico e rientra tra le attività di rafforzamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), istituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 81/2008, nell'ottica della sua messa a regime definitiva e per una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute, attraverso il potenziamento del coordinamento delle istituzioni. Nello spirito del dettato normativo, il Sinp deve fornire dati utili per la pianificazione e valutazione dell'efficacia delle attività di prevenzione di infortuni e malattie professionali relativamente ai lavoratori, iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici.

Un altro obiettivo del Sinp è quello di contribuire, con l'utilizzo delle informazioni disponibili, alla programmazione e valutazione delle attività ispettive, anche attraverso l'integrazione con archivi specifici e banche date unificate.

Nell'ambito del Sinp, l'Inail avvierà un percorso di collaborazione per lo scambio dati anche con le Regioni e le Province autonome. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di implementare ulteriormente i flussi informativi già scambiati con l'Istituto sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, allo scopo di rendere più efficaci le azioni di prevenzione e vigilanza sul territorio.

### **I servizi Flussi informativi e Cruscotto infortuni.**

L'accordo con l'Inl disciplina le modalità di accesso alle informazioni contenute negli archivi e nelle banche dati dell'Istituto relative alle imprese assicurate e alle denunce di infortunio e malattia professionale. Il servizio Flussi informativi, in particolare, permette la consultazione delle informazioni relative alle aziende assicurate con l'Inail e agli infortuni e alle malattie di origine professionale, mentre il servizio Cruscotto infortuni raccoglie i dati che riguardano le denunce di infortunio pervenute telematicamente all'Istituto a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

**Il Registro delle esposizioni.** Attraverso il Registro delle esposizioni, inoltre, l'Inl potrà accedere ai dati dei Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici, che riguardano gli agenti utilizzati, i lavoratori esposti, l'attività svolta dal dipendente e il valore dell'esposizione in termini di intensità, frequenza e durata, con l'obiettivo di pianificare l'attività di vigilanza e le politiche di prevenzione a livello epidemiologico, anche nell'ottica di un completo programma di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro.

[Accordo Inail-Inl per l'accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni](#)

[Allegato tecnico - Flussi informativi](#)

[Allegato tecnico - Registro delle esposizioni](#)

[Allegato tecnico - Cruscotto infortuni](#)

## **- PREVENZIONE INCENDI - NORME TECNICHE ANTINCENDIO STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2022 il Decreto 26 luglio 2022 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti."

Le norme tecniche del decreto si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m<sup>2</sup>.

Le norme tecniche si applicano alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del testo, ovvero 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale: 9 novembre 2022.

Le attività esistenti dovranno adeguarsi entro cinque anni a meno che non:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38, comma 1, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69;

b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151".

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**REQUISITI PER GLI ESPERTI DI RADIOPROTEZIONE**

Publicato il Decreto 9 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute.

Detto decreto, in attuazione dell'articolo 129, comma 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina i requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**- SICUREZZA SUL LAVORO -**  
**RIUNIONE PERIODICA ART. 35 – MEDICO COMPETENTE**

*Fonte: Ministero del Lavoro*

Publicato, in data 25 agosto 2022, l'Interpello n. 1 del 19 luglio 2022, con il quale il Ministero del Lavoro ha fornito all'Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici), alcuni chiarimenti in merito al seguente quesito: *“qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell'art. 39 co. 6 D.Lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all'art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”*

**La risposta del Ministero del Lavoro:**

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “*Obblighi del medico competente*”, al comma 1, lettera i) prevede che il medico competente, tra l'altro, *“comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”*;
- l'articolo 35 del citato Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “*Riunione periodica*”, al comma 1, dispone che *“Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:*
  - a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;*
  - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
  - c) il medico competente, ove nominato;*
  - d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”*;
- il medesimo articolo 35, al comma 2, prevede che *“Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:*
  - a) il documento di valutazione dei rischi;*
  - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;*
  - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;*
  - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”*;
- il citato articolo 35, al comma 3, statuisce che *“Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”*;

- l'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “*Svolgimento dell’attività di medico competente*”, al comma 4, stabilisce che “*Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia*”;
- il citato articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 6, dispone che “*Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento*”

la Commissione ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.

Il Documento è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **- CONVENZIONI -**

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

### **CONSULENZA AZIENDALE**

**ALLIANCE TRADE** – Servizi assicurativi alle aziende

**GAP STUDI E CONSULENZE** – Servizi di consulenza alle aziende

**INNOLVA FINEXTA GROUP** – Servizi finanziari

**TARGET SALUTE** – Consulenza aziendale

**TRANSALDI** – Consulenze doganali

### **CONVENZIONI COVID**

**CENTRO DI MEDICINA** – Convenzione covid

**I.R.MED** – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

**TARGET SALUTE** – Convenzione covid

### **MONDO AUTO**

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROPCAR** – Autonoleggi

**FCA STELLANTIS** – Automobili

**GOODYEAR** – Pneumatici

**HERTZ** – Autonoleggi

**HYUNDAI** – Automobili

**NORDEST GROUP** – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VOLKSWAGEN** – Veicoli commerciali

### **RICERCA PERSONALE**

**ADECCO** - Agenzia per il lavoro

**ARCHIMEDE** – Agenzia per il lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il lavoro

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il lavoro

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il lavoro

**IG SAMSIK HR** – Agenzia per il lavoro

## **RISTORAZIONE**

**TOMMASI FAMILY ESTATE** – Ristorazione, vino e enoturismo

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

## **SALUTE**

**AVANGUARDIA MEDICA** – Tele assistenza medica H24

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CENTRO BERNSTEIN** – Fisioterapia, wellness e fitness

**SEMEA** – Medicina del lavoro su unità mobili

**SPORTING CLUB ARBIZZANO** – Fitness, tennis, nuovo, benessere

## **SERVIZI E PRODOTTI**

**ACCOR HOTELS** – Settore alberghiero

**BEST WESTERN** – Settore alberghiero

**DOLOMITI ENERGIA** – Energia elettrica

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

**EDENRED ITALIA** – Benefit e welfare aziendale

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

**GRUPPO CENTRO PAGHE** – Software e servizi per la gestione del personale

**ITALSICUREZZA** – Videosorveglianza security e safety

**LEARDINI PROMOSTYLE** – Oggettistica gadgets

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

**NEXIVE** – Servizio postale privato

**SAMSUNG** – Elettronica, smartphones

**SEA** – Esercizi aeroportuali

**STARHOTELS** – Settore alberghiero

**UM TOOLS** – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

**UPS** – Spedizioni e logistica aziendale

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIA MILANO PARKING** – Parcheggi aeroportuali